



Regione Lombardia

Agricoltura

Giunta Regionale
Assessore all' Agricoltura, Alimentazione, Sistemi Verdi

www.regione.lombardia.it
Tel. 02.67652755-2690

Milano, 14 aprile 2020

Alla personale attenzione
del Signor Roberto Magni
Presidente Distretto Florovivaistico
Alto Lombardo

Via email

Egregio Signor Magni,

La ringrazio per la Sua richiesta di precisazioni che mi permette di chiarire quanto segue.

L'Ordinanza n.528/2020, al punto 1.2, consente il commercio al dettaglio di piante e fiori esclusivamente presso ipermercati e supermercati; resta sempre consentita la consegna a domicilio e la vendita via internet, tv, radio etc. Per quanto attiene le altre attività economiche, ivi compresa l'attività agricola (Cod. Ateco 01), e, in generale, per gli aspetti non diversamente disciplinati, l'Ordinanza, al punto 1.4 e al punto 2.2 rimanda a quanto previsto dalle misure adottate dal DPCM 10 aprile 2020.

In ordine alla possibilità da parte dell'azienda agricola florovivaistica di potere commercializzare al dettaglio la propria produzione, la FAQ pubblicata sul portale del Governo, richiamata dal sito di RL, ha chiarito che tale attività :

“ è consentita, in quanto l'art. 1, comma 1, lettera f), del [Dpcm del 22 marzo 2020](#) ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di “prodotti agricoli”, consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell'allegato 1 dello stesso Dpcm “coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali”, con codice ATECO “0.1.”, per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.”

Del resto l'articolo 2135 del Codice Civile stabilisce che “ È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse e che “...Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo...”

Non vi è pertanto sovrapposizione tra quanto stabilito dall'Ordinanza Regionale, che ha adottato misure specifiche destinate a limitare, nel caso della vendita di piante e fiori, l'attività degli esercenti del commercio al dettaglio, rispetto alle misure adottate dal DPCM in ordine all'attività agricola. **Resta comunque inteso che l'imprenditore agricolo che intenda commercializzare il prodotto presso il punto vendita aziendale deve garantire l'osservanza delle disposizioni sanitarie, previste dall'ordinanza n.528/2020, relative alla modalità di accesso al pubblico e all'uso di dispositivi di protezione.**

Confidando di avere corrisposto alle sue esigenze di chiarimenti, invio un cordiale saluto.


Fabio Rolfi